

REGOLAMENTO (CEE) N. 3667/83 DEL CONSIGLIO**del 19 dicembre 1983****concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 18 allegato a detto atto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo n. 18 e successivamente il regolamento (CEE) n. 1655/76⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 482/81⁽²⁾, ed il regolamento (CEE) n. 858/81⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1212/83⁽⁴⁾, hanno autorizzato il Regno Unito ad importare, fino al 31 dicembre 1983, determinati quantitativi di burro neozelandese a condizioni speciali;

considerando che il Consiglio non ha potuto adottare in tempo utile un nuovo regime di importazione del burro della Nuova Zelanda;

considerando tuttavia che, per evitare un'interruzione delle importazioni di burro della Nuova Zelanda, occorre accordare un'autorizzazione temporanea per un periodo di due mesi senza pregiudizio di una decisione definitiva;

considerando che un prelievo speciale, che rimanga in linea di massima invariato fino a che non cambierà il livello del prezzo d'intervento per il burro d'origine comunitaria, costituisce il mezzo migliore per proteggere il livello del prezzo di mercato del burro comunitario e per consentire alla Nuova Zelanda di programmare le proprie esportazioni verso il Regno Unito;

considerando che il livello del prelievo speciale deve tener conto dell'aiuto concesso nel Regno Unito al burro comunitario e che l'esperienza passata ha dimostrato che quando il livello dell'aiuto è stato variato tra il momento dell'importazione del burro neozelandese e la sua vendita finale, sono sorti degli inconvenienti per il burro comunitario; che questo problema può essere risolto tramite l'erogazione dell'aiuto per il burro neozelandese al momento dell'imballaggio, come previsto per il burro comunitario, anziché al momento dell'importazione; che ciò consente inoltre

di vendere per usi industriali il burro neozelandese che non beneficia dell'aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato, alle condizioni fissate nel presente regolamento, ad importare quantitativi di burro provenienti dalla Nuova Zelanda.

Articolo 2

1. Il presente regime si applica dal 1° gennaio al 29 febbraio 1984.

Il quantitativo che può essere importato è 13 833 tonnellate.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può ridurre temporaneamente il quantitativo di cui al paragrafo 1, per evitare gravi distorsioni del mercato del burro del Regno Unito, in particolare qualora si registrasse un notevole calo del consumo diretto di burro.

3. Anteriormente al 1° marzo 1984, il Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina il funzionamento del regime, in previsione di una decisione sul regime applicabile alle importazioni di burro neozelandese dopo il 29 febbraio 1984.

Articolo 3

1. Il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese importato in virtù del presente regolamento è pari a 87,28 ECU/100 kg.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifica il tasso del prelievo speciale in base alle variazioni del livello del prezzo d'intervento comunitario per il burro.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1269/79⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/83⁽⁶⁾, il finanziamento comunitario degli aiuti previsti da detto regolamento è previsto anche per il burro neozelandese venduto sul mercato del Regno Unito ed importato dopo il 31 dicembre 1983 in virtù del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 9. 7. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 5.

2. Il Regno Unito prende tutte le misure necessarie per garantire che il burro neozelandese importato anteriormente al 1° gennaio 1984, a norma del regolamento (CEE) n. 858/81, non venga utilizzato per la trasformazione, bensì esclusivamente per il consumo diretto ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1269/79, nel territorio del Regno Unito e per esigere, in caso di utilizzazione non autorizzata, il pagamento di una somma pari all'aiuto concesso in virtù del regolamento (CEE) n. 1269/79.

Le somme così riscosse sono considerate come un prelievo, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a), della decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità⁽¹⁾.

Articolo 5

L'ammissione al regime speciale d'importazione è subordinata alla presentazione di un certificato dal quale risulti che il burro:

- è di origine neozelandese,
- ha un'età non inferiore a sei settimane,
- ha un tenore, in peso, di materie grasse, uguale o superiore all'80 % ed inferiore all'82 %,
- è stato fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. VARFIS

Articolo 6

Il burro importato nel Regno Unito conformemente al presente regolamento non può essere oggetto di scambi intracomunitari o di riesportazioni verso i paesi terzi.

Articolo 7

Per quando riguarda le fluttuazioni delle monete di taluni Stati membri, le importazioni di burro neozelandese sono soggette alle disposizioni adottate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 974/71⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3439/82⁽³⁾.

Articolo 8

Il Regno Unito comunica i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 9

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83⁽⁵⁾.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 362 del 23. 12. 1982, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.